

**1.** La determinazione da parte del giudice della retribuzione deve avvenire secondo i criteri di proporzionalità e di sufficienza indicati dall'art. 36 della Costituzione. L'eventuale mancata adozione dei minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva non può però, in nessun caso, trovare motivazione nel richiamo a condizioni ambientali o territoriali, ancorché peculiari del mercato di lavoro nel settore di attività cui appartiene il rapporto dedotto in giudizio. Lo scopo della norma costituzionale è infatti quello di impedire ogni forma di sfruttamento del dipendente, qualunque sia la ragione che tale sfruttamento rende possibile e, quindi, anche quando... esso trovi radice nella situazione socio-economica del mercato del lavoro.

È questo, in sintesi, il contenuto di una sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (25 febbraio 1994, n. 1903) che, con singolare tempestività, affronta un tema che il dibattito politico più recente ha reso di grande attualità. Il messaggio è chiaro: in un sistema costituzionale rigido come quello italiano l'art. 36 Cost. è un dato fondamentale che non può essere ignorato e che impone, finché esiste, di cercare soluzioni ai cicli bassi dell'economia ed ai problemi occupazionali non ancorate a discriminazioni retributive di tipo territoriale.

**2.** Lo spunto per compiere considerazioni così precise è stato offerto alla Corte da una sentenza del Tribunale di Lecce che - in una controversia promossa da alcuni operai agricoli per ottenere il trattamento non mativo e retributivo previsto dal contratto collettivo di categoria -

**LEGGI E CONTRATTI**  
**filo diretto con i lavoratori**  
 RUBRICA CURATA DA  
 Nino Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore;  
 Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil;  
 Piergianni Alleva, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario,  
 Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martino, avvocato Cdl. di Torino;  
 Nyranne Mosh, avvocato Cdl. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl. di Roma

**Retribuzione e ambiente socio-economico**  
**Gabbie salariali?**  
**No, grazie**

**SERGIO VACIRCA\***  
 aveva ritenuto «equa ed in linea con l'intero dettato dell'art. 36 Cost.» una decurtazione delle somme spettanti del 25%, sul presupposto che il principio costituzionale di adeguatezza della retribuzione dovesse realizzarsi alla stregua dello specifico «ambiente socio-economico (depresso) e del costo della vita» locale. Le tesi dei giudici di Lecce non vennero subito in mente - oltre al confronto politico in atto oggi - gli accordi interconfederali sul trattamento retributivo stipulati nell'immediato dopoguerra. All'epoca, scopo dichiarato delle sperequazioni retributive tra il Nord industrializzato ed il Centro-sud ad economia prevalentemente agricola era quello di favorire l'afflusso di capitali nelle zone sottosviluppate per il minore costo del lavoro (che era di circa il 10%). Una tale politica salariale, in-

spertamentate negli anni 50 non deve quindi stupire. I principi affermati dalla Cassazione dimostrano però che - a prescindere dalle opinioni che si possono avere in proposito - le ipotesi di soluzioni basate su discriminazioni territoriali hanno, allo stato, un significato esclusivamente accademico.

**3.** D'altro lato, non può essere ignorato più in generale che il «vertice» di Detroit dei giorni scorsi ha messo in rilievo come, anche quei paesi che vantano buoni conti economici, non sono in grado di risolvere al loro interno il dramma della disoccupazione semplicemente producendo di più o ancorando i costi ai livelli di sviluppo delle aree geografiche. Il perché è semplice. Mai come oggi è stato infatti possibile produrre tanto con un numero così ridotto di lavoratori e mai come oggi l'occupazione è diminuita così sensibilmente anche in zone non depresse.

Ed è per questo che sembra definitivamente prevalere la tesi di chi ritiene più utile tentare di risolvere i problemi occupazionali affrontando il rapporto esistente tra costi produttivi e specifiche categorie di lavoratori (salario d'ingresso e contratti di informazione di vario tipo) o tra retribuzione ed orario di lavoro (contratti di solidarietà), piuttosto che quello tra costi produttivi ed aree geografiche. Se qualche possibilità di incidenza viene riconosciuta ad interventi mirati sui territori, si tratta pur sempre di ipotesi che tendono ad agire sui livelli contributivi, sulla pressione fiscale e sulla durata delle integrazioni salariali. Ma non sulle retribuzioni «locali».

**Lavoratori precari: entro il 31 marzo la domanda per la disoccupazione**

Il 31 marzo 1994 scade il termine per richiedere la indennità di disoccupazione da parte dei lavoratori precari che nel 1993 hanno lavorato per almeno 78 giornate. Con l'articolo 7 del DL n. 86 del 1988 convertito, con modificazioni, in legge n. 160/88, l'indennità di disoccupazione è stata estesa anche ai cosiddetti «lavoratori precari» (articolo 40 del RDL n. 1827/35) ai quali sono richiesti requisiti ridotti rispetto alla disoccupazione «normale» per la quale sono necessari almeno 52 contributi settimanali nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione ed una anzianità assicurativa di almeno due anni (art. 19 RDL n. 636/39). Per avere l'indennità di disoccupazione dal 1988 è sufficiente aver lavorato per almeno 78 giornate nell'anno solare e poter far valere la prescritta anzianità assicurativa di almeno due anni. Per il raggiungimento delle 78 giornate lavorative non v'è alcun limite di categoria o tipo di lavoro. Si possono cumulare le giornate svolte a tempo pieno con quelle eventualmente lavorate a tempo parziale di qualsiasi settore (lavori agricoli, commercio, Stato, enti locali, scuola ecc.) purché regolarmente denunciata ai fini previdenziali. Pertanto, tutti i lavoratori precari che nel 1993 hanno lavorato per almeno 78 giornate e risultano assicurati da almeno la prima settimana del 1992, hanno diritto a richiedere la indennità di disoccupazione in questione. La domanda va presentata entro il 31 marzo 1994. Non è necessario iscriversi nelle liste di collocamento, anzi, la domanda può essere presentata anche da chi sta già lavorando di nuovo. Per questa ragione non è obbligatorio ricorrere alla sezione circoscrizionale per l'impiego (o ufficio di collocamento) ma si può presentare la domanda direttamente alla più vicina sede o centro operativo dell'Inps (anche tramite l'Inca-Cgil), che è tenuto ad accettarla.

**PREVIDENZA**  
**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA:  
 Rita Cavaterra, Ottavio Di Loreto  
 Angelo Mazzieri, Nicola Trisci

calcola l'importo della stessa. Anche i lavoratori agricoli dipendenti, senza il requisito delle 102 giornate nel biennio, possono ricorrere a questo tipo di indennità con requisiti ridotti, sempre che abbiano almeno 78 giornate nell'anno precedente e siano stati iscritti negli elenchi anagrafici in un altro anno qualsiasi, per un numero qualsiasi di giornate; in questi casi la domanda può essere fatta utilizzando lo stesso modello «Prestito Agr. 21/T.P.» in uso per le domande di indennità con requisiti «pieni» e per i trattamenti speciali, allegando non il modello «DL 86/88-bis» ma le risultanze dell'elenco anagrafico per l'anno precedente. Nei casi di contribuzione mista, agricola e non, non c'è alcuna verifica per la prevalenza, il modello di domanda può essere scelto in base a criteri di comodità del lavoratore. Per il particolare tipo di contratto applicato, coloro che svolgono la loro opera per 90 giorni presso un'amministrazione pubblica (i cosiddetti «trimestrali» del pubblico impiego) devono godere delle ferie maturate entro il periodo contrattuale e così le giornate effettivamente lavorate scendono sotto la faticosa soglia delle 78, anche se il provvedimento di legge era prevalentemente diretto a coloro che lavorano esattamente tre mesi (un mese = 26 giornate lavorative che moltiplicato per 3 = 78). L'Inca-Cgil, che ha promosso diverse cause giudiziarie per far riconoscere come utili anche le giornate di ferie obbligatorie ed è già in possesso di alcune sentenze positive in Pretura, suggerisce di fare ugualmente la domanda, per poi impugnare eventualmente la risposta negativa.

numero di giornate lavorate nel 1993 e comunemente non superiore alla differenza tra il numero 312 e il numero di giornate lavorate nel 1993.

**L'assegno familiare per i lavoratori autonomi è rimasto invariato**

Pensionato artigiano, assiduo lettore della vostra rubrica, rivolgo la seguente domanda: come mai, a parità di condizioni economiche, l'assegno per il nucleo familiare agli autonomi viene composto in L. 19.760 mentre ai lavoratori dipendenti e pensionati in L. 90.000? Desidererei conoscere le motivazioni di questa disparità di trattamento. A vostro avviso, quali sono gli ostacoli giuridici e legislativi che impediscono l'adeguamento? Tenete presente che le risorse non mancano, in quanto il fondo pensioni degli artigiani ha un attivo patrimoniale che supera i diecimila miliardi. Poiché questo problema riguarda una vasta platea del lavoro autonomo, gradirei che la vostra rubrica fosse esauriente nella risposta che vorrà dare al quesito qui esposto.

**Giulio Rosito**  
 Milano

**Malattia e controlli medici**

**risponde l'avv. SAVERIO NIGRO**  
 l'esercizio di un proprio diritto? Ove mai, poi, un tale trattamento fosse riservato solo ad una parte dei dipendenti, non si configurerebbe un certo *furum persecutoris* ai danni di questi ultimi? Alla luce di quanto esposto facciamo appello alla vostra esperienza e conoscenza al fine di ricevere un orientamento per riportare buona fede e correttezza nei rapporti interpersonali e contrattuali.

**Lettera firmata**  
 Per la segreteria della Filpt-Cgil di Avellino

*Non vi è dubbio che quanto evidenziato lo scrivente costituisce un'azione vessatoria posta in essere nei confronti dei lavoratori che esercita-*

*riodo entro cui il lavoratore non può prestare nessuna attività, ebbene per tutto questo periodo non può essere esercitato nessun altro controllo in quanto, se ciò avviene, può intendersi senz'altro quale sfiducia del medico pubblico e comunque può anche - se correlato da altri eventi - essere inteso quale comportamento persecutorio a danno del proprio dipendente. Il datore di lavoro può senz'altro far operare un successivo controllo soltanto nel caso vi sia protrazione della malattia in modo che il medico di controllo possa verificare la persistenza dello stato morboso e indicare il periodo entro cui questo stato invalidante possa esaurirsi.*

*Non possiamo dire altro poiché la lettera è abbastanza generica - anche se questa genericità è comprensibile per il tipo di quesito che ci è sottoposto - in quanto avremmo dovuto avere dei dati precisi, concreti e circostanziati per indicare le azioni giudiziarie da intraprendere.*

■ Cara Unità, al fine di evitare il radicamento della convinzione che, in questa fase storica, l'unico diritto per i lavoratori dipendenti è subire, subire ed ancora subire per avere la possibilità di lavorare e mangiare, vi invito a valutare la questione che vi rappresenta ed indicare possibilmente la giusta direzione, legale per contrastare l'abuso e l'esasperata discrezionalità datoriale. In estrema sintesi, si tratta della facoltà aziendale di reiterare in modo eccessivo le visite di controllo per i lavoratori ammalati. Ad esempio, per la prescrizione di quattro giorni di riposo e cure l'Azienda ha ritenuto disporre la visita di controllo per tre giorni consecutivi. In questo atteggiamento non si configura un animus di molestare o danneggiare il lavoratore in netto contrasto con la prescrizione dell'art. 32 della Costituzione ed un consolidato orientamento giurisprudenziale? E non si potrebbe configurare, inoltre, un abuso del-



**L'Unità**  
 L'AGENZIA DI VIAGGI DEL QUOTIDIANO

**Vacanze**

**LA PASQUA NELLA CASA DI HADIK**  
 (IL PARCO E LA CAMPAGNA UNGHERESE DI SEREGELYES)

**MINIMO 25 PARTECIPANTI**

Partenza da Milano e da Roma il 1° aprile  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 5 giorni (4 notti)  
 Quota di partecipazione L. 1.260.000  
 Itinerario: Italia/Budapest/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie presso la casa patrizia di Hadik, la pensione completa (comprensive le bevande ai pasti), la visita guidata di Budapest, di Szentendre e Keszthely, l'assistenza di guide locali megarest.

**VIAGGIO IN VIETNAM**

**MINIMO 15 PARTECIPANTI**

Partenza da Roma il 27 luglio, 3 agosto o 7 settembre.  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)  
 Quota di partecipazione  
 Luglio e agosto: L. 4.470.000 - settembre: L. 4.360.000. - supplemento partenza da altre città L. 150.000

Itinerario: Italia/Hong Kong/Ho Chi Minh Ville-Nha Trang-Quynon-Danang-Hue-Hanoi-Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori vietnamite, la prima colazione a Hong Kong, i trasferimenti interni, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali vietnamite.

**DA PALMYRA A PETRA. VIAGGIO IN SIRIA E GIORDANIA**

**MINIMO 15 PARTECIPANTI**

Partenza da Roma il 3 aprile, 24 luglio e 11 settembre.  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 15 giorni (14 notti)  
 Quota di partecipazione L. 4.180.000

Itinerario: Italia/Damasco (Via Amman)-Karak dei Cavalieri-Tartus-Latakia (Ugarit-Aleppo-San Simeone)-Aleppo (Rasaf-Raqqa-Halab-Zalabia)-Deir Ezzour (Marr-Dura Europs)-Palmyra-Damasco-Amman-Mar Morto-Via del Re-Petra-Wadi Rum-Aqaba-Amman/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria superiore, la pensione completa, i trasferimenti interni, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali siriane e giordane.

**ITINERARIO BRASILIANO**

**MINIMO 15 PARTECIPANTI**

Partenza da Roma e Milano il 26 aprile, 26 luglio e 4 ottobre.  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 14 giorni (12 notti)  
 Quota di partecipazione  
 Aprile e ottobre: L. 4.700.000 - luglio 4.980.000. Supplemento partenza da altre città lire 150.000

Itinerario: Italia/Salvador de Bahia-Rio de Janeiro-Fox de Iguaçu-Manaus-Fortaleza-Recife/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi a 5 stelle, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali brasiliane.

**ORIENTE ROSSO. IL SENTIERO DI HO CHI MINH (Viaggio in Cina e Vietnam)**

**MINIMO 15 PARTECIPANTI**

Partenza da Roma il 13 agosto.  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 18 giorni (15 notti)  
 Quota di partecipazione L. 5.640.000 - supplemento partenza da altre città lire 150.000

Itinerario: Italia/Hong Kong-Pechino-Guilin-Nanning-Chongzhou-Huashan-Hanoi-Halong-Danang-Hue-Ho Chi Minh Ville-Hong Kong/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, i visti consolari, i trasferimenti interni, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria e nei migliori disponibili nelle località minori, la pensione completa in Cina e Vietnam, la prima colazione a Hong Kong, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi e vietnamite.

**VIAGGIO IN INDIA**

**MINIMO 15 PARTECIPANTI**

Partenza da Roma il 5 maggio, 25 agosto e 12 settembre.  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)  
 Quota di partecipazione L. 2.700.000  
 supplemento partenza da altre città L. 200.000

Itinerario: Italia/Delhi-Agra-Jaipur-Udaipur-Chittorgarh-Ranakpur-Monte Abu-Ahmedabad-Bhavnagar-Palitana-Bombay-Elephanta-Bombay/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, la sistemazione in camere doppie in alberghi di prima categoria, i trasferimenti interni, la mezza pensione, tutte le visite previste dal programma e un accompagnatore dall'Italia, le guide locali indiane.

**LA CINA DEI CENTO MAO**

**MINIMO 15 PARTECIPANTI**

Partenza da Roma il 2 aprile, 22 maggio, 25 luglio e 3 ottobre.  
 Trasporto con volo di linea  
 Durata del viaggio 15 giorni (12 notti)  
 Quota di partecipazione aprile, maggio, ottobre L. 3.880.000 - luglio L. 4.350.000.

Itinerario: Italia/Pechino-Xian-Yenan-Yulin-Tayuan-Datong-Hotot-Pechino/Italia.

La quota comprende: volo a/r, le assistenze aeroportuali, il visto consolare, i trasferimenti interni, la sistemazione in yurtte a 4-5 posti nella Prater mongola, la pensione completa, tutte le visite previste dal programma, un accompagnatore dall'Italia, le guide locali cinesi.